

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL' UMBRIA E LA ASSOCIAZIONE COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS PER IL SERVIZIO TUTELARE DI RESIDENZIALITA' PERMANENTE DELLA FAMIGLIA-COMUNITA' "DOPO DI NOI" DENOMINATA CASA DEL NIBBIO.**

Addì 07 GEN. 2020 in Perugia, tra:

**l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita CF/IVA 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto n. 1 del Perugino f.f., Dr.ssa Barbara Blasi, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Commissario Straordinario n. 1664 del 30.12.2019**

e

**la Comunità Capodarco di Perugia – ONLUS con sede legale in Strada di Prepo 202 - Perugia, codice fiscale/ Partita IVA n. 02462710548, legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Francesca Bondi**

**PREMESSO CHE:**

A) Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ecc. sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione al funzionamento riguardante le strutture e servizi già operanti o di nuova istituzione, inclusi quelli rivolti a disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della

famiglia, viene rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di cui al D.M. n. 308/2001 (in particolare articoli 5 e 6);

B) Il servizio Famiglia Comunità per il “Dopo di Noi” della Comunità Capodarco di Perugia, nel corso degli anni, è stato autorizzato al funzionamento dal Comune di Perugia con diversi atti:

- con D.D. Settore Servizi Sociali n. 9 del 19.3.2007 è stata autorizzata una capacità ricettiva di n. 6 posti;

- la Regione Umbria con D.D. n. 1675 del 2/3/2010 ha dato l’assenso all’ampliamento di n. 1 posto e il Comune, con nota dei Servizi Sociali, culturali e sportivi alla persona prot. n. 125843 del 1/7/2010, ha modificato l’autorizzazione concessa, ampliando il numero dei posti da 6 a 7;

- la Regione dell’Umbria, con D.D. n. 2528 del 28/3/2014, ha dato l’assenso per l’ampliamento di n.1 posto e il Comune, con atto n. 268 del 18/6/2014 prot. n. 110420 del 20/6/2014, ha autorizzato l’esercizio del servizio ampliandolo da n. 7 a n. 8 posti comprensivi dell’emergenza;

- la Regione dell’Umbria, con le DD.DD. n. 8082 e 8088 del 4/8/2017, ha dato l’assenso per l’ampliamento da n. 8 a n.10 posti e il Comune, con atto n. 425 del 18/12/2017 prot. n. 265593 del 20/12/2017, ha ampliato a 10 il numero dei posti autorizzati, comprensivi dell’emergenza;

C) La D.G.R. n. 21 del 12.1.2005, con cui è stato approvato l’Atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/2/2001, ha definito i servizi “Famiglie – comunità “Dopo di noi” come interventi sociali a rilevanza sanitaria ed ha stabilito i criteri di riparto dei costi da imputare per il 60% al Fondo Sociale dei Comuni e per il 40% al Fondo Sanitario regionale;



D) Con la D.G.R. n. 584 del 30 marzo 2005 la Regione dell'Umbria ha determinato in via transitoria la tariffa da applicare a questa tipologia di servizio che è stata fissata in € 74,68, adeguata ad € 83,00 con la la D.G.R. n. 183 del 16 febbraio 2009, dal 1 gennaio 2009;

E) I criteri di finanziamento e la ripartizione della tariffa per questa tipologia di intervento sono stabiliti dalla DGR n. 21/2005, dall'Accordo tra il Distretto del Perugino e il Comune di Perugia - Capofila Ambito, dalle successive disposizioni regionali in attuazione della L:R. n. 9/2008, istitutiva del Fondo Regionale per non autosufficienza , in particolare dalla DGR n. 1708/2009, con cui, tra l'altro, è stato approvato il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, che ricomprende anche gli inserimenti nel "il Dopo di Noi", qualificati come ricoveri di sollievo o come interventi in regime residenziale a ciclo continuativo, per i quali è riconfermata in € 83,00 la tariffa e le fonti di finanziamento in 40% la quota a carico del SSR e in 60% la quota a carico del sociale;

G) Per uniformare i livelli assistenziali alla normativa nazionale e regionale e a quanto previsto nel documento ministeriale denominato "Mattone 12 – Assistenza residenziale e semiresidenziale, la Regione Umbria, con D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015, ha approvato la classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all'intensità assistenziale, rinviando ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale la pratica attuazione della stessa, unitamente all'applicazione degli standard e al conseguente aggiornamento delle rette;

H) Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 183/2009, si è proceduto a richiedere al

Comune di Perugia la verifica del mantenimento presso il Dopo di Noi “ casa del Nibbio” dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell’autorizzazione al funzionamento e si procederà ad acquisire la dichiarazione del Legale Rappresentante. relativa all’applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa struttura;

D) Al momento della stipula del presente Accordo si procederà ad acquisire la dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura in ordine all’applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa

### **CONVENGONO E STIPULANO**


la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (denominata d'ora in avanti AUSL 1) e la Associazione Comunità Capodarco di Perugia (denominata d'ora in avanti Comunità), per l'erogazione del servizio tutelare di residenzialità permanente della Famiglia-comunità Dopo di Noi denominata Casa del Nibbio, ubicata in Perugia Strada di Prepo, 202, per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e per un numero massimo di 10 (dieci) posti, comprensivi delle emergenze.

**ART. 1** - La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

#### **ART. 2 – Oggetto dell'accordo**

La Comunità offre un servizio tutelare di residenzialità permanente per la cura di soggetti adulti con handicap grave privi del sostegno familiare, avente la finalità di garantire la continuità assistenziale della persona dopo la perdita dei familiari che ad essa provvedevano.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino ad un numero massimo di 10 (dieci) ospiti, incluse le urgenze, ma comunque nei



limiti delle risorse a disposizione dell'Azienda.

Nell'ottica di garantire la continuità assistenziale, su proposta dei servizi territoriali della AUSL e previa valutazione multidisciplinare congiunta della UVM area disabili ed anziani, viene prevista la possibilità che, transitoriamente, persone adulte con disabilità già inserite nella Famiglia-Comunità Dopo di Noi, possano continuare la permanenza presso la Struttura anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo variazioni della condizione sanitaria che non consentano il mantenimento presso la struttura, in relazione alla variazione dei livelli assistenziali, non garantibili presso la suddetta tipologia di struttura.

L'unità di Valutazione Multidisciplinare può definire progetti personalizzati che prevedano, per gli ospiti della Struttura Dopo di Noi, la frequenza di un Centro socio-riabilitativo diurno, incluso "la Collina" della stessa Comunità Capodarco.

### **ART. 3 – Tipologia delle prestazioni**

La Struttura offre l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- somministrazione dei pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana e supporto ai progetti individuali di inserimento socio-lavorativo;
- attività di socializzazione;
- attività di integrazione sociale assimilabili alle forme di assistenza resa a domicilio;

La Struttura infatti è situata in un luogo abitato facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti.

### **ART. 4 – Tariffe**

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Si applica la tariffa omnicomprensiva pro capite pro die stabilita dalla D.G.R. n. 584/2005 ed adeguata con la D.G.R. n. 183/2009 ad € 83,00 dal 1 gennaio 2009, salvo successivi futuri aggiornamenti.

L'Azienda USL contribuisce con una quota pari ad € 33,20 (trentatre/20) che rappresenta il 40% della tariffa.


Nell'ipotesi di cui al penultimo comma dell'art. 2, si concorda di continuare ad applicare la tariffa pro capite giornaliera della Famiglia-Comunità Dopo di Noi, con la stessa percentuale di ripartizione delle fonti di finanziamento e pertanto la quota sanitaria a carico della AUSL, ammonterà ad € 33,20 (trentatre/20) salvo futuri aggiornamenti.

Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 viene prevista la riduzione della tariffa della Famiglia Comunità Dopo di Noi di almeno il 30% per i giorni di effettiva frequenza del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno, ferma restando l'applicazione della percentuale del 40% di costo a carico della AUSL.

L'erogazione della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

#### **ART. 5 – Accesso alla Struttura**

L'ipotesi di progetto e la richiesta di accesso alla Struttura viene formulata dall'assistente sociale della AUSL, operante nei servizi socio-sanitari territoriali, alla UMV distrettuale, che, dopo aver valutato l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto, invia l'esito della valutazione al Direttore del Distretto, per la comunicazione al Comune della disponibilità al pagamento della quota sanitaria della tariffa. Successivamente sarà cura del Comune di Perugia, trattandosi di struttura socio-assistenziale a titolarità dell'Ente Locale, inviare l'autorizzazione alla Struttura, al beneficiario dell'inserimento, ai Servizi Sociali



AUSL 1 che svolgono la presa in carico dell'utente e alla Direzione del Distretto. Annualmente la Struttura condividerà con l'utente, la famiglia e il servizio sociale dell'AUSL, titolare del progetto, il percorso avvenuto e invierà il progetto globale individuale utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia. Sarà cura dell'assistente sociale AUSL attivare l'UVM nel caso di rinnovo e/o modifica del progetto.

Eventuali inserimenti sui posti contrattualizzati richiesti dalle UVM di altri territori della AUSL dovranno essere concordati con la Direzione del Distretto.

#### **ART. 6 – Dimissione dalla Struttura**

L'eventuale dimissione dal progetto di inserimento residenziale viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti, con il soggetto e/o la famiglia e con la Comunità. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico del soggetto e del progetto individualizzato, redigere apposita relazione alla UMV distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

#### **ART. 7 – Liquidazione competenze**

La liquidazione delle competenze dovuto seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, inclusa l'applicazione delle disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione->

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

trasparente/pagamenti-dell'amministrazione.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che la Comunità dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, gli estremi della autorizzazione del Direttore del Distretto, i giorni di effettiva presenza presso la Comunità. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, l'AUSL – Distretto del Perugino acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

#### **ART. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Comunità assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti i pagamenti a favore della Comunità per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentate della Comunità, agli atti d'ufficio



del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Comunità si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

#### **ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa**

A fronte della erogazione della quota sanitaria nei termini sopra indicati la Comunità Capodarco é tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana, somministrazione dei pasti, attività di socializzazione, attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio ed altri servizi del territorio medesimo.

#### **ART.10 - Requisiti di qualità**


La Comunità nella gestione della struttura è tenuta a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 308/2001 e dalla D.G.R. n. 21/2005.

La Comunità si impegna ad adottare una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 328/2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

#### **ART. 11 - Personale**

Il personale che opera nella Famiglia Comunità Dopo di Noi - Casa del Nibbio per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito



elenco depositato presso il competente ufficio del Distretto. Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso, l'orario settimanale nella Struttura.

E' fatto obbligo alla Comunità di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso il Dopo di Noi – Casa del Nibbio , anche se in via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La Comunità si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel Dopo di Noi i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Comunità si impegna ad impiegare personale in possesso di idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

Nella Struttura dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

#### **ART. 12 – Documentazione**

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 308/2001 sopra menzionato e in base all'esperienza acquisita nel settore, la Struttura deve prevedere:

- un registro di presenza degli ospiti;
- un diario giornaliero;
- predisposizione di piani individualizzati contenenti obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità dell'intervento, piano delle verifiche.

La Struttura invierà annualmente alla UMOV la relazione di aggiornamento del progetto globale individuale, che la Struttura medesima avrà condiviso e sottoscritto con l'ospite e/o la famiglia e con il servizio sociale territoriale che dovrà curare le verifiche.



### **ART. 13 - Controlli**

La AUSL 1 – Distretto del Perugino richiederà al Comune di Perugia di provvedere alla vigilanza sulla Struttura al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione, nonché sulla corretta applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella Struttura.

La Comunità si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto del Comune e/o della AUSL 1, l'accesso alla struttura nonché a fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari.


L'accertata carenza di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale.

La AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (omnicomprensività della tariffa, mancata rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, ecc...), anche attraverso l'eventuale utilizzo della apposita commissione distrettuale di controllo e verifica.

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Comunità che gestisce il Dopo



**ART. 17 – Assicurazione**

La Comunità Capodarco è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nella Struttura, sollevando la AUSL1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

**ART. 18 – Codice etico**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda UsI Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

**ART. 19 – Durata dell'Accordo**

La disciplina di cui al presente Accordo avrà scadenza il 31.12.2022, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Perugia oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie.

**ART. 20 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.



### **ART. 21 – Documenti che fanno parte dell'accordo**

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e viene materialmente allegato allo stesso:

- Patto di Integrità (Allegato 1);
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 2).

### **ART. 22 - Disposizioni finali**

Ai fini della registrazione fiscale, la Comunità Capodarco dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed essere totalmente esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972

La Comunità Capodarco riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.


La Comunità Capodarco dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e dell' art 82 comma 5 del D. Lgs.vo n. 117/2017. La Comunità si farà carico in ogni sede delle conseguenze della non validità, per qualsiasi causa, della presente dichiarazione.

La presente accordo, redatto in n.2 originali, consta di n. 15 (quindici) facciate di cui n. 6 (sei) sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.


Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 07 GEN. 2020

Per il Commissario Straordinario dell'Azienda USL Umbria 1 - il Dirigente Delegato \_\_\_\_\_



Per la Associazione Comunità Capodarco di Perugia - il Presidente



La Comunità Capodarco di Perugia espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art. 2 -3- 4 -5 - 6- 7 - 8 -9- 10- 11- 12- 13 - 14- 15 - 16- 17- 18- 19, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Associazione Comunità Capodarco di Perugia - Il Presidente



**ALLEGATO 1)**

**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e la Associazione "Comunità Capodarco di Perugia" per l'erogazione delle prestazioni della Famiglia Comunità – Dopo di Noi "Casa del Nibbio" collocata a Perugia.

**PATTO DI INTEGRITA'**

TRA

**L'AZIENDA USL UMBRIA 1**

E

**LA ASSOCIAZIONE "COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA"**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Associazione "Comunità Capodarco di Perugia ONLUS" per l'erogazione del servizio di residenzialità permanente della Famiglia Comunità Dopo di Noi – Casa del Nibbio.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Comunità Capodarco di Perugia prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità,

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Comunità Capodarco di Perugia di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Associazione Comunità Capodarco di Perugia viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il ...07 GEN 2020.....

Per il Commissario Straordinario dell'Azienda Usl Umbria 1 – il Dirigente Delegato \_\_\_\_\_  
*Paoli*

Per la Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS – il Presidente \_\_\_\_\_  
*Francesco Bondi*

## ALLEGATO 2)

### ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Il presente allegato è parte integrale e sostanziale dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni della Famiglia Comunità Dopo di Noi "Casa del Nibbio" ubicata a Perugia, tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento la Comunità Capodarco di Perugia accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Comunità Capodarco di Perugia in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria I l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the bottom right corner of the page.

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, less distinct signature.

Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Utenti ammessi alla Famiglia Comunità Dopo di Noi	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
La Famiglia Comunità Dopo di Noi offre un servizio tutelare di residenzialità permanente per la cura di soggetti adulti con handicap grave privi del sostegno familiare, avente la finalità di garantire la continuità assistenziale della persona dopo la perdita dei familiari che ad essa provvedevano.	Prestazioni declinate dalla DGR n.21/2005, dalla DGR n. 1708/2009, dal DPCM 12/1/2017 sulla Livelli Essenziali di Assistenza.
Gestione documentazione relativa agli ospiti	Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita comunitaria della Struttura.
Gestione flussi informativi anche con l'eventuale utilizzo della piattaforme informatizzate.	Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente, gestione della Scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMDI) e del piano assistenziale individuale.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
	<p>Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1).</p> <p><b>Controllo degli accessi ai locali:</b>  - l'accesso ai locali della Struttura è protetto con idonei sistemi di rilevazione;  - l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nella Struttura per le attività oggetto del presente accordo;</p> <p><b>Controllo degli accessi ai sistemi informatici:</b>  l'accesso alle piattaforme informatizzate, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione della Struttura, avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.</p>

Francesca Bondi

Busi